

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2342

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A06842

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 dicembre 2025.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d), del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;


Tenuto conto delle note pervenute nel primo semestre 2025 da parte del Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: 1S-LSD; 10-OH-HHC; 10-OH-HHC-P; delta-9-THC-metilcarbonato; omomanzidolo; isotonitazepina; pirofenidone; CUMIL-EINACA; 3,4-EtMC; Ro 07-3953, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (*European Union Drugs Agency* - EUDA), al punto focale italiano nel periodo dicembre 2024 - marzo 2025;

Considerato che la sostanza 1S-LSD è il derivato 1-(3-(trimetilsilil)propanoil) dell'acido lisergico (LSD), presente nella tabella I del testo unico, che si ritiene agisca come un *prodrug* dell'allucinogeno LSD;

Considerato che le sostanze 10-OH-HHC e 10-OH-HHC-P sono cannabinoidi sintetici, che si ritiene agiscano come agonisti dei recettori dei cannabinoidi e che la sostanza delta-9-THC-metilcarbonato è un cannabinoide semisintetico, nonché il derivato metilcarbonato del delta-9-THC, del quale si ritiene che agisca come un *prodrug* di natura esterea;

Considerato che la sostanza omomanzidolo, nota anche come omomazindole, è un derivato 6-(pirimidinico) del mazindolo, stimolante del sistema nervoso centrale nonché agente anoressizzante, presente nella tabella I del testo unico;

Considerato che la sostanza isotonitazepina è un oppioido sintetico appartenente alla famiglia dei nitazeni, con effetti narcotici, che agisce come agonista dei recettori μ -oppioidi del sistema nervoso centrale, con conseguente rischio per la salute di depressione respiratoria e che tale sostanza è stata oggetto di sequestri da parte delle Forze dell'ordine anche sul territorio nazionale;



Considerato che la sostanza Ro 07-3953 è un derivato benzodiazepinico, strutturalmente correlata alle sostanze diazepam e fludiazepam, con effetti sedativi ed ansiolitici simili a dette sostanze, presenti nella tabella IV;

Considerato che le sostanze pirofenidone e 3,4-EtMC, identificate per la prima volta in Europa, nell'ambito di sequestri di polizia, rispettivamente in Svezia nel mese di giugno 2024 e in Austria nel mese di agosto 2024, risultano già sotto controllo in Italia in quanto incluse nella tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominate specificamente;

Considerato che la sostanza CUMIL-EINACA, identificata per la prima volta in Europa, in particolare in Germania, nell'ambito di un sequestro di polizia effettuato nel mese di aprile 2023, risulta già sotto controllo in Italia in quanto inclusa nella tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide, senza essere denominate specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze pirofenidone e 3,4-EtMC e CUMIL-EINACA, per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 21 marzo 2025, 11 aprile 2025, 17 aprile 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: 1S-LSD; 10-OH-HHC; 10-OH-HHC-P; delta-9-THC-metilcarbonato; omomanzidolo; isotonitazepina; e della specifica indicazione delle sostanze pirofenidone e 3,4-EtMC e CUMIL-EINACA e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza Ro 07-3953;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta straordinaria del 25 novembre 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: 1S-LSD; 10-OH-HHC; 10-OH-HHC-P; delta-9-THC-metilcarbonato; omomanzidolo; isotonitazepina; e della specifica indicazione delle sostanze pirofenidone e 3,4-EtMC e CUMIL-EINACA e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza Ro 07-3953;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato nazionale ed internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

1S-LSD (denominazione comune);

N,N-dietil-7-metil-4-[3-(trimetilsilil)propanoil]-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide (denominazione chimica);

N,N-dietil-6-metil-1-[3-(trimetilsilil)propanoil]-9,10-dideidroergolina-8β-carbossammide (altra denominazione);

1S-LAD (altra denominazione);
1-(3-trimetilsilil)propanoil)-LSD (altra denominazione);

dietilammide dell'acido 1-(3-(trimetilsilil)propionil)-lisergico (altra denominazione);

dietilammide dell'acido 1S-lisergico (altra denominazione);

dietilammide dell'acido 1-trimetilsilil-propionil-lisergico (altra denominazione);

3,4-EtMC (denominazione comune);

1-(biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-3-il)-2-(metilammino)propan-1-one (denominazione chimica);

1-(3-biciclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trienil)-2-(metilammino)propan-1-one (altra denominazione);

3,4-etilene-N-metilcatinone (altra denominazione);

3,4-etilenemetcatinone (altra denominazione);

NM-PrBCB (altra denominazione);

NM-propanobenzociclobutene (altra denominazione);

10-OH-HHC (denominazione comune);

6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1,10-diolo (denominazione chimica);

10-idrossiesaidrocannabinolo (altra denominazione);

10-idrossiesa-idrocannabinolo (altra denominazione);

10-OH-esaidrocannabinolo (altra denominazione);

10-idrossi-HHC (altra denominazione);

10-OH-HHC-P (denominazione comune);

3-eptil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1,10-diolo (denominazione chimica);

10-idrossiesaidrocannabiforolo (altra denominazione);

10-OH-HHCP (altra denominazione);

10-idrossi-HHC-P (altra denominazione);

10-idrossi-HHCP (altra denominazione);

10-OH-esaidrocannabiforolo (altra denominazione);

CUMIL-EINACA (denominazione comune);

1-etil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica);

1-etil-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazol-3-carbossammide; (altra denominazione);

CUMYL-EINACA (altra denominazione);

delta-9-THC-metilcarbonato (denominazione comune);

Metil 6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ile carbonato (denominazione chimica);

delta-9-tetraidrocannabinol-metilcarbonato (altra denominazione);

delta-9-THC-O-metilcarbonato (altra denominazione);


Δ9-THC-O-metilcarbonato (altra denominazione);

Δ9-THC-metilcarbonato (altra denominazione);

Δ9-tetraidrocannabinol-metilcarbonato (altra denominazione);

isotonitazepina (denominazione comune);

5-nitro-2-({4-[(propan-2-il)ossi]fenil}metil)-1-[2-(pirrolidin-1-il)etil]-1H-1,3-benzimidazolo (denominazione chimica);



5-nitro-2-[4-(propan-2-ilossi)benzil]-1-[2-(pirrolidin-1-il)etil]-1H-benzimidazolo (altra denominazione);

2-[[4-(4-isopropossifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-ilet)il]benzimidazolo (altra denominazione);

2-(4-isopropossibenil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazolo (altra denominazione);

2-(4-isopropossibenil)-5-nitro-1-[2-(1-pirrolidinil)etil]-1H-benzimidazolo (altra denominazione);

2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1-[2-(1-pirrolidinil)etil]-1H-benzimidazolo (altra denominazione);

N-pirrolidino isotonitazene (altra denominazione);

omomazindolo (denominazione comune);

6-(4-clorofenil)-2,3,4,6-tetraidropirimido[2,1-a]isoindol-6-olo (denominazione chimica);

9-(4-cloro-fenil)-1,2,3,9-tetraidro-4,9a-diaza-fluoren-9-olo (altra denominazione);

omomazindole (altra denominazione);

pirofenidone (denominazione comune);

1-(4-metilfenil)-2-fenil-2-(pirrolidin-1-il)etan-1-one (denominazione chimica);

2-fenil-1-(p-tolil)-2-pirrolidin-1-il-etanone (altra denominazione);

4Me- α P-2Ph-AcP; 4Me- α P-2Ph-acetofenone (altra denominazione);

alfa-fenil-pirovalerone (altra denominazione);

α -fenilpirovalerone (altra denominazione);

4'-Metil- α -fenil- α -(pirrolidin-1-il)acetofenone (altra denominazione);

AL5G8BFU4C (altra denominazione).

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

Ro 07-3953 (denominazione comune);

7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (denominazione chimica);

7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one (altra denominazione);

7-cloro-1,3-diidro-5-(2,6-difluorofenil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (altra denominazione);

1,3-diidro-7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (altra denominazione);

Ro-07-3953 (altra denominazione);

Ro-073953 (altra denominazione);

Ro07-3953 (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A06898

DECRETO 16 dicembre 2025.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;

Tenuto conto delle note pervenute in data 10 giugno 2025, 2 luglio 2025 e 24 luglio 2025 da parte del Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:

le informative sui sequestri operati dalle forze dell'ordine nel territorio italiano e segnalati nel periodo febbraio 2022 - marzo 2025 relativi alle sostanze: MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC; norfludiazepam;

la segnalazione di nuove molecole tra cui: metiodone e 5,6-dicloro desmetilclorfina, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (*European Union Drugs Agency - EUDA*), al punto focale italiano nel periodo maggio - giugno 2025;

Considerato che le sostanze metiodone e 5,6-dicloro desmetilclorfina, strutturalmente correlate rispettivamente alla sostanza metadone e alla sostanza brorfina, presenti nella tabella I del testo unico, sono oppioidi sintetici che si suppone abbiano effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi, con attività agonista sui recettori oppioidi del sistema nervoso centrale;

Considerato che la sostanza norfludiazepam è una benzodiazepina, strutturalmente correlata alla sostanza diazepam, con effetti sedativi ipnotici simili a detta categoria di sostanze, che trovano generale collocazione nella tabella IV del testo unico;

Considerato inoltre che le sostanze MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC, oggetto di diversi sequestri sul territorio italiano, risultano già sotto controllo in Italia in quanto incluse nella tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominate specificamente;



Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC; per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 10 giugno 2025, 2 luglio 2025 e 24 luglio 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: metiodone e 5,6-dicloro desmetilclorfinà e della specifica indicazione delle sostanze MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza norfludiazepam;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta straordinaria del 25 novembre, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: metiodone e 5,6-dicloro desmetilclorfinà e della specifica indicazione delle sostanze MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza norfludiazepam;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato nazionale e internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa;


Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

2-MMC (denominazione comune);
 2-(metilammino)-1-(2-metilfenil)propan-1-one (denominazione chimica);
 2-(Metilammino)-1-(o-tolil)propan-1-one (altra denominazione);
 2-Metilmecatinone (altra denominazione);
 2-Metil-mecatinone (altra denominazione);
 2-Me-mecatinone (altra denominazione);
 2-Metil-N-metilcatinone (altra denominazione);
 2-Me-MCAT (altra denominazione);
 2-Metil MC (altra denominazione);
 Ortomefedrone (altra denominazione);
 2-Mefedrone (altra denominazione);
 2-Me-MC (altra denominazione);
 4-BMC (denominazione comune);
 1-(4-bromofenil)-2-(metilammino)propan-1-one (denominazione chimica);
 4'-Bromo-2-(metilammino)propanofenone (altra denominazione);
 2-(Metilamminol-1-(4-bromofenil)propan-1-one (altra denominazione);
 4-Bromometcatinone (altra denominazione);
 Brefedrone (altra denominazione);
 4-BMAP (altra denominazione);

p-BMC (altra denominazione);
 para-BMC (altra denominazione);
 p-Bromometcatinone (altra denominazione);
 para-Bromometcatinone (altra denominazione);
 4-Bromo-mecatinone (altra denominazione);
 4-Br-mecatinone (altra denominazione);
 4-Bromo-N-metilcatinone (altra denominazione);
 4-Br-MCAT (altra denominazione);
 4-Bromo MC (altra denominazione);
 4Br-MC (altra denominazione);
 5,6-dicloro desmetilclorfinà (denominazione comune);
 5,6-dicloro-1-{1-[(4-clorofenil)metil]piperidin-4-il}-1,3-diidro-2H-benzimidazol-2-one (denominazione chimica);
 5,6-dicloro-1-{1-[(4-clorofenil)metil]piperidin-4-il}-2,3-diidro-1H-1,3-benzodiazol-2-one (altra denominazione);
 5,6-dicloro-1-{1-[(4-clorofenil)metil]piperidin-4-il}-3H-1,3-benzodiazol-2-one (altra denominazione);
 5,6-dicloro-1-(1-(4-clorobenzil)piperidin-4-il)-1,3-diidro-2H-benzo[d]imidazol-2-one (altra denominazione);
 1-(1-(4-clorobenzil)piperidin-4-il)-5,6-dicloro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one (altra denominazione);
 5,6-diclorodesmetilclorfinà (altra denominazione);
 SR 17018 (altra denominazione);
 SR-17018 (altra denominazione);
 Sr-17018 (altra denominazione);
 S186.006 (altra denominazione);
 alfa-PCYP (denominazione comune);
 2-cicloesil-1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)etan-1-one (denominazione chimica);
 2-cicloesil-1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-etanone (altra denominazione);
 α -pirrolidinocicloesilfenone (altra denominazione);
 α -PCYP (altra denominazione);
 metiodone (denominazione comune);
 4-(etansulfonil)-N,N-dimetil-4,4-difenilbutan-2-ammina (denominazione chimica);
 3-(etilsulfonil)-N,N,1-trimetil-3,3-difenil-propilammina (altra denominazione);
 i - (e t i l s u l f o n i l) - N , N , α - t r i m e t i l - i - f e n i l b e n z e n e p r o p a n a m m i n a (altra denominazione);
 etil 1,1-difenil-3-dimetilamminobutil sulfone (altra denominazione);
 IC-26 (altra denominazione);
 I-C-26 (altra denominazione);
 WIN 1161-3 (altra denominazione);
 MPHP (denominazione comune);
 4'-Metil- α -pirrolidinoesanofenone (denominazione chimica);
 (R,S)-4'-Metil- α -pirrolidinoesanofenone (altra denominazione);



4²-metil- α -pirrolidinoesano-fenone (altra denominazione);
 4²-metil- α -pirrolidinoesano-fenone (altra denominazione);
 1-(4-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)-esano-1-one (altra denominazione);
 4²-Me- α -PHP (altra denominazione);
 4²-Me- PHP (altra denominazione);
 PV4 (altra denominazione).

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

norfludiazepam (denominazione comune);
 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1,4-benzodiazepin-2-one (denominazione chimica);
 7-cloro-5-(o-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (altra denominazione);
 N-desalchilflurazepam (altra denominazione);
 desalchilflurazepam (altra denominazione);
 norflurazepam (altra denominazione);
 dealchilflurazepam (altra denominazione);
 desalchilflurazepam (altra denominazione);
 norflutoprazepam (altra denominazione);
 Ro 5-3367 (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A06899

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Left società cooperativa in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Left società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.473,00, si riscontra una massa debitoria di euro 296.781,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 293.308,00;

Considerato che in data 27 gennaio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

